Oggetto: **Sintesi delle principali misure fiscali previste dal Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41)**

ABSTRACT

Il D.L. 22.3.2021 n. 41 (cd. Decreto Sostegni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22.3.2021 n. 70 ha disposto ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Nel presente contributo si analizzano i principali interventi di interesse in materia fiscale.

1. Contributo a fondo perduto per le partite IVA

L'art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni") prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

a) Soggetti beneficiari

La nuova misura di sostegno è destinata a tutti i contribuenti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nello Stato italiano, che svolgono attività d'impresa, arte o professione; si prescinde dal codice Ateco dell'attività prevalente o dalla zona di ubicazione. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, relativamente alle attività commerciali esercitate. Sono esclusi gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

b) Requisiti

Il diritto a beneficiare del contributo scatta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019; per chi ha avviato l'attività a partire dal

1° gennaio 2019, si prescinde dalla sussistenza di tale requisito, sempre che sussista il presupposto del limite di ricavi/compensi di 10 milioni di euro.
La determinazione degli importi da comparare deve avvenire facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

c) Entità del beneficio

La consistenza dell'indennizzo non è unica per tutti gli aventi diritto, ma varia a seconda della dimensione del contribuente, ossia dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019: maggiore è il fatturato del 2019, minore è l'aiuto. Le percentuali applicabili al calo medio mensile registrato nel 2020 (per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 al fine del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA) sono le seguenti:

- 60%, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro
- 50%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
- 40%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
- 30%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
- 20%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

d) Contributo minimo e massimo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti per un importo non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

E' previsto un ammontare massimo per l'erogazione del contributo a fondo perduto che non può essere superiore a 150.000 euro.

e) Presentazione dell'istanza

A partire dal 31 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 sarà possibile presentare le istanze per accedere al contributo in oggetto. A seguito della presentazione dell'istanza sono rilasciate due ricevute: a) una prima in cui è attestata la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate; b) con la seconda, in caso di esito positivo dei controlli di cui al punto a), l'Agenzia comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

f) Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Il predetto contributo è inoltre fruibile, alternativamente, in due diversi modi:

- contributo diretto accreditato dall'Agenzia delle entrate su conto corrente intestato al codice fiscale del richiedente ovvero;
- credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici del Fisco.

* *

2. Conservazione elettronica dei documenti informatici relativi al 2019 – Proroga

L'art. 5 del Decreto Sostegni ha prorogato il termine relativo alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 fino al 10 giugno 2021, concedendo ulteriori tre mesi rispetto alla scadenza originaria fissata al 10 marzo 2021. Sul punto si evidenzia che a regime la conservazione delle fatture elettroniche andrà eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, co. 3, D.M. 17 giugno 2014).

E' stato anche disposto il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 giugno 2021 del termine entro il quale è possibile aderire al servizio "Fatture e corrispettivi" per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

Si rileva che l'art. 14 del Decreto fiscale (DL 26/10/2019, n. 124) prevede la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche (oltre che tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all'art. 21, c. 2, lett. g), del DPR n. 633/1972, ossia: la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione), per permetterne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria. I file dovranno essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

* *

3. Termini di pagamento - Versamenti derivanti da cartelle di pagamento - Proroga

Il Decreto Sostegni prevede che, per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS scadenti dall'8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31.5.2021.

Per quanto riguarda le rottamazioni dei ruoli e il c.d. saldo e stralcio:

- per le rate scadute nel 2020, il pagamento potrà avvenire entro il 31.7.2021;
- per le scadenze previste entro i mesi di febbraio 2021, marzo 2021, maggio 2021 e luglio 2021, il pagamento potrà avvenire entro il 30.11.2021.

Infine, i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30% possono godere della definizione degli avvisi bonari che comporta lo stralcio delle sole sanzioni per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 31 marzo 2021

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.
Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dott. Emanuele Tommasi di Vignano – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza
Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Contabile